REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N. 171/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra Giudice

Laura De Rentiis Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **31074** del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Carmine Di Donna, nato a Torre del Greco (NA) il 31.03.1983, C.F.: DDNCMN83C31L259F e residente a Torre del Greco (NA), via Nazionale n. 117, pi. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Ascolese con domicilio eletto nello studio della stessa sito in Poggiomarino, via Sorrentino n. 59, PEC: veronica.ascolese@forotorre.it.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario Ludovico Giovanni Maria Rossari, il Pubblico ministero Marcella Tomasi e l'avv. Danilo Guagliani per il convenuto, su delega dell'avv. Ascolese, con il consenso dei quali è stata data per letta la relazione di causa.

FATTO

Il Procuratore regionale ha promosso azione di responsabilità

amministrativa nei confronti del sig. Carmine Di Donna.

Al convenuto è contestato di aver conseguito l'accesso all'impiego pubblico (nei ruoli del personale scolastico ATA - collaboratore scolastico) mediante produzione di un titolo di studio falso.

Il Procuratore regionale riferisce quanto segue:

- in data 14.12.2022 Carmine Di Donna aveva presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia relative al personale ATA per il triennio 2021-2023 (doc. 2, all. 2 e doc. 6, all. 8 – il riferimento, salvo diversa indicazione, è alle produzioni di parte attrice) presso l'Istituto Comprensivo Mantova 1, attestando di aver conseguito, quale titolo di accesso, il diploma di qualifica triennale di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina nell'anno scolastico 2012/2013, rilasciato dal Centro Studi Sannitico di Durazzano con votazione 96/100;

- a seguito dell'utile posizione in graduatoria per il profilo professionale di collaboratore scolastico, il sig. Di Donna aveva stipulato contratti di lavoro per lo svolgimento di attività di supplenza in diversi istituti scolastici (puntualmente indicati a pag. 4 della citazione) nel periodo 14 ottobre 2021 – 20 dicembre 2022;

- le successive investigazioni avevano consentito di appurare che, almeno all'apparenza, l'odierno convenuto risultava aver ottenuto la qualifica di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina con esame svolto nella sessione del 09.11.2013 (doc. 15, all. 1), ma che, tuttavia, nel giudizio innanzi al giudice del lavoro era stato possibile accertare l'inesistenza del titolo presentato dal sig. Di Donna;

- che tale conclusione prescindeva dall'esito del contenzioso, intercorso tra il Centro Studi Sannitico di Durazzano e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania innanzi al giudice amministrativo, relativo al provvedimento con il quale l'amministrazione aveva negato all'istituto scolastico il riconoscimento dello *status* di scuola paritaria, conclusosi con l'accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato, alla cui sentenza era seguito il provvedimento di riconoscimento dello *status* invocato dalla scuola da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con effetto retroattivo (quindi proprio dall'anno scolastico al termine del quale risulterebbe rilasciato al convenuto il diploma di cui si discute);

- che, al riguardo, il P.M., traendo spunto dalle affermazioni del giudice civile (sentenza n. 378/2023 della Corte d'Appello di Brescia, sez. lavoro, doc. 12, all. 1), rileva che non vi sarebbe stata alcuna possibilità "*di mutare la natura degli esami apparentemente svolti nell'estate del 2013 (ammesso che siano stati svolti)*", l'inverosimiglianza del fatto che un istituto che non aveva ottenuto lo *status* paritario per l'inidoneità dei luoghi e la mancanza di documentazione, potesse aver svolto 1400 esami di qualifica, nei quali quasi la totalità dei candidati avrebbero superato le prove con 100/100esimi, il fatto che quattordici dei verbali di scrutinio, fra i quali anche quello relativo al Di Donna (doc. 15, all. 1), sono stati denominati "*verbale n. 8 A.S. 2012/2013*" e che gli scrutini si sarebbero svolti dal 10.03.2013 (di domenica) al 07.10.2013 (doc. 3, all. 5-18) e che, inoltre, i registri degli esami non riportano né la data di svolgimento delle prove né il relativo contenuto (doc. 3, all. 19-31);

- che, ad ulteriore riprova dell'inesistenza del titolo asseritamente conseguito dal Di Donna sono state richiamate le SIT acquisite dalla Guardia di Finanza di Treviso nell'ambito di un procedimento penale dove è stata contestata la falsità dei titoli di studio rilasciati ad altri soggetti dal Centro Studi Sannitico. Nello specifico, la sig.ra Franzese Marilena (doc. 15, all. 2.5), la sig.ra Franzese Rachele (doc. 15, all. 2.6), la sig.ra Boccia Giuseppa (doc. 15, all. 2.7), la sig.ra Petix Lili (doc. 15, all. 2.9) e la sig.ra Del Gaudio Irene (doc. 15, all. 2.10) hanno dichiarato di non essere mai state convocate nelle commissioni di esame. Inoltre, sia la sig.ra Petix (doc. 15, all. 2.9), sia la sig.ra Del Gaudio (doc. 15, all. 2.10) hanno specificato che la classe di concorso indicata a fianco al loro nome nel verbale di esame non è corretta;

- alla luce dei riscontri delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e delle risultanze del contenzioso civile, sarebbe quindi inverosimile che il sig. Di Donna abbia conseguito la qualifica di operatore dei servizi di ristorazione, all'esito delle prove d'esame, con la votazione di 96/100;

- a seguito delle verifiche effettuate, il Centro Provinciale Istruzione Adulti emanava, in data 07.11.2022, il provvedimento di decadenza dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2023 in cui risultava inserito il sig. Di Donna, stante il mancato possesso del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico (doc. 2, all. 4 e doc. 6, all. 18). Conseguentemente, il Centro Provinciale Istruzione Adulti, presso il quale si trovava allora in servizio l'interessato, procedeva alla risoluzione del contratto in essere (doc. 6, all. 20).

In virtù dei rapporti di lavoro intrattenuti con i predetti istituti

scolastici, conseguiti mediante false attestazioni e mediante la produzione di documentazione mendace, il sig. Di Donna avrebbe, secondo l'assunto dell'attore, percepito indebite retribuzioni pari ad € 15.790,49 lordi, come risulta dalla documentazione trasmessa, a seguito di espressa richiesta della Procura regionale (doc. 8 – 9), dagli istituti stessi (doc. 10 - 11).

Il presunto responsabile ha presentato deduzioni non ritenute idonee a evitare l'emissione dell'atto di citazione in giudizio per il danno come sopra quantificato, per le ragioni esposte in citazione alle pagg. 13-18.

Il convenuto si è costituito in giudizio a ministero dell'avv. Veronica Ascolese, in virtù di procura speciale rilasciata in allegato alla comparsa depositata in data 28 settembre 2026, con cui sono state formulate le seguenti conclusioni:

"*IN VIA PRELIMINARE E DI MERITO: rigettare integralmente la domanda formulata dalla Procura Regionale con l'Atto di Citazione nei confronti del Sig. Carmine Di Donna, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, assolvendo il convenuto da ogni pretesa risarcitoria ed erariale;*

• *IN VIA SUBORDINATA: nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa attorea, esercitare l'ampio potere riduttivo dell'addebito ex art. 91 D.Lgs. 174/2016 ed art. 52 R.D. 1214/1934, tenuto conto dell'effettiva ed esclusiva utilitas ricevuta dall'Amministrazione, della buona fede e delle condizioni del lavoratore, abbattendo la somma richiesta al minimo simbolico;*

• *CON VITTORIA DI SPESE: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario*".

In estrema sintesi, la difesa del convenuto ritiene infondata la tesi della Procura attrice, secondo la quale il titolo vantato dal Di Donna per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia relative al personale ATA per il triennio 2021-2023 sarebbe "inesistente" o privo di valore giuridico.

Al riguardo, vengono richiamate le pronunce emesse dal giudice amministrativo in relazione al diniego frapposto dall'USR Campania all'istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2012/2013 presentata dall'Istituto Centro Studi Sannitico. Dopo che il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 05211/2015 del 16.11.2015, aveva accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, aveva annullato per grave difetto di istruttoria i decreti di diniego della parità, l'USR Campania adottava il Decreto prot. AOODRCA/360/U dell'11.01.2016, disponendo l'annullamento del precedente diniego ed il formale riconoscimento della parità scolastica in favore dell'Istituto Professionale a far data espressamente e retroattivamente dall'anno scolastico 2012/2013. Con la successiva Sentenza n. 414/2023, il TAR Campania chiariva definitivamente l'efficacia retroattiva (*ex tunc*) della sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 e del successivo decreto di parità, annullando tutte le note e i provvedimenti degli uffici scolastici (tra cui l'USP Benevento prot. 8548/2021) che disconoscevano la validità dei titoli rilasciati dall'istituto per l'a.s. 2012/2013.

La Procura contabile non potrebbe, pertanto, sovrapporre proprie valutazioni presuntive a giudicati amministrativi definitivi ed al provvedimento d'ottemperanza dell'Amministrazione Scolastica, pena

la palese violazione del giudicato e del principio di certezza dei rapporti giuridici.

Nel merito, non vi sarebbero prove del dolo.

Il convenuto si sarebbe limitato ad inserire nelle domande di aggiornamento delle graduatorie ATA un titolo di qualifica legittimamente rilasciato da una scuola paritaria accreditata e compresa negli elenchi ufficiali del Ministero dell'Istruzione. Egli non avrebbe posto in essere alcuna condotta fraudolenta, artificio o raggiro, né mai reso dichiarazioni mendaci, essendosi affidato in totale e incolpevole buona fede ad un certificato rilasciato dall'autorità scolastica preposta.

Le contestazioni avanzate dalla Procura in ordine ad indagini penali o a verbali d'esame attribuiti a terzi soggetti sarebbero del tutto estranee ed inopponibili al convenuto, nei cui confronti non sussiste alcun accertamento di responsabilità penale per falso.

In ogni caso, non vi sarebbe comunque danno. Al riguardo, si rileva che è pacifico ed incontestato agli atti che il Di Donna ha svolto mansioni di Collaboratore Scolastico (profilo ATA) in via continuativa, impeccabile e con totale dedizione. Si tratta di mansioni a prevalente contenuto manuale, esecutivo e di vigilanza/pulizia dei locali scolastici, per le quali non è richiesta una preparazione professionale specialistica di livello universitario o ordinistico.

L'Amministrazione avrebbe pertanto ricevuto una concreta ed insostituibile *utilitas* dalla prestazione lavorativa svolta dal convenuto.

Qualora il Sig. Di Donna non avesse prestato servizio, l'Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente reclutare ed

erogare identiche somme a favore di un altro lavoratore per garantire l'apertura, la vigilanza e la pulizia delle scuole.

Invoca, pertanto, il principio della *compensatio lucri cum damno* e del riconoscimento dell'*utilitas publica* (art. 1, comma 1-bis, L. 20/1994), non essendosi verificato alcun depauperamento delle casse pubbliche ed essendovi stata perfetta corrispondenza tra sinallagma retributivo e prestazione lavorativa resa.

In subordine, ha chiesto che sia valutata la palese ed esclusiva utilità tratta dagli Istituti scolastici dalla prestazione lavorativa resa dal Di Donna, le sue modeste condizioni socio-economiche, l'incertezza determinata dalla complessa ed oscillante vicenda giurisdizionale amministrativa e la totale assenza di sanzioni disciplinari a suo carico, riducendo la pretesa addebitabile ad una somma meramente simbolica.

Nell'udienza del 21 ottobre 2026, fissata per la discussione della causa, entrambe le parti hanno confermato integralmente le conclusioni formulate negli atti scritti.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

La vicenda per cui è causa è inquadrabile in una casistica ben nota, quella di un soggetto che accede all'impiego pubblico producendo un titolo di studio, necessario per ricoprire l'incarico ottenuto, successivamente risultato falso a seguito dei controlli effettuati dall'amministrazione datrice di lavoro. In casi siffatti, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, il danno sopportato dall'erario pubblico è individuato nelle retribuzioni

percepite dall'autore della frode.

Nel caso specifico, il convenuto, per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia relative al personale ATA per il triennio 2021-2023, ha attestato di aver conseguito, quale titolo di accesso, il diploma di qualifica triennale di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina nell'anno scolastico 2012/2013 rilasciato dal Centro Studi Sannitico di Durazzano con votazione 96/100.

Va detto che l'Istituto scolastico in questione, nell'anno scolastico 2012/2013, risulta aver rilasciato un elevato numero di diplomi (sarebbero stati svolti 1.400 esami di qualifica), la cui validità è stata disconosciuta dalle autorità scolastiche, con conseguente formazione di un ampio contenzioso.

Al riguardo, la Corte di cassazione, con la fondamentale sentenza n. 7672 del 2025, ha affermato che i titoli di studio rilasciati, nell'anno scolastico 2012/2013, dal Centro Studi Sannitico di Durazzano, non potevano avere valore legale (a prescindere dal riconoscimento retroattivo dello *status* di scuola paritaria, sancito in ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo).

La Corte ha infatti osservato "*che nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potevano svolgere esami di qualifica triennale, cui eventualmente potevano partecipare anche candidati esterni.* […] *Il "Sannitico", divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva dunque, in quell'anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica* […] *e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con*

valore "legale", ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica della scuola pubblica. […] *Non basta dunque che il diploma provenga dal "Sannitico" e che quest'ultima fosse scuola paritaria per l'anno 2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore "legale""*.

Facendo applicazione di tale principio di diritto, la Cassazione ha respinto anche il ricorso proposto dal Di Donna avverso la sentenza n. 378/2023 della Corte d'appello di Brescia (v. sentenza n. 32658/2025).

Tanto premesso, l'esito del contenzioso innanzi al giudice civile, se dà contezza della non validità legale del titolo vantato dal convenuto e della legittimità della risoluzione del contratto di lavoro stipulato con l'autorità scolastica, non è però dirimente per la decisione nel presente giudizio. Infatti, la domanda attrice non è fondata sul mero dato formale della non legittimità del titolo di studio utilizzato dal Di Donna per accedere al pubblico impiego, ma sull'assunto che detto titolo fosse, nella sostanza, inesistente e frutto di frode. Ove non vi fosse prova di ciò, ben potrebbe il convenuto sostenere di aver utilizzato, in buona fede, un titolo di studio che egli avrebbe potuto ritenere validamente conseguito, non potendo immaginare l'esito di un contenzioso civile oggettivamente complesso.

Tuttavia, sussistono molteplici indizi che, sia pure in termini presuntivi, danno conto della fondatezza della tesi accusatoria.

A questo proposito, va evidenziato che l'Istituto in questione, già nel primo anno di attività, ha rilasciato centinaia di diplomi (o, per meglio dire, attestati di conseguimento del diploma), nonostante, nel giugno

del 2012, i suoi locali fossero risultati, a esito della visita ispettiva, totalmente inidonei ad ospitare centinaia di studenti.

Nel primo anno di attività l'Istituto avrebbe sottoposto ad esami di qualifica circa 1.200 alunni, come si desumerebbe dai verbali degli scrutini asseritamente svolti nell'estate 2013: peraltro tali verbali sono privi di protocollo e tutti recano l'intestazione "verbale n. 8". Ciascuno di essi contiene l'elenco di 100 alunni che sarebbero stati oggetto di "scrutinio" ai fini dell'attribuzione del voto di qualifica (risultato, per tutti, salvo pochissime eccezioni che si avvicinano comunque al massimo, di 100/100esimi). I dati ricavabili da tali documenti appaiono del tutto inverosimili, considerando che la scuola all'epoca non aveva, come detto, ancora una sede pienamente operativa, e non essendo ancora paritaria, non poteva rilasciare diplomi di qualifica professionale.

I verbali, in ogni caso, si limitano ad elencare i candidati, tutti invariabilmente promossi con identica votazione e senza alcuna specificazione delle prove sostenute e dei tempi e del luogo dell'esame.

Tali fatti, che disegnano un quadro indiziario coerente con le indicazioni dell'art. 2729, comma 1 c.c., non specificamente contestati dalla difesa del convenuto, trovano conferma nelle dichiarazioni rese da alcuni docenti della scuola, sentiti a sommarie informazioni testimoniali dalla Guardia di Finanza nell'ambito di indagini penali riguardanti altri soggetti che avrebbero conseguito il diploma di qualifica nel medesimo istituto scolastico e nel medesimo a.s. del convenuto, ovverosia il 2012/2013 (v. nota della Guardia di Finanza n.

381577 del 15 ottobre 2021, doc. 1).

A questo proposito, il convenuto ha sostenuto la tesi che tali atti non potrebbero riguardare la sua posizione nel presente giudizio, in quanto attinenti a indagini penali svolte nei confronti di altri soggetti, rispetto alle quali egli sarebbe quindi estraneo.

Tuttavia, è principio giurisprudenziale pacifico che gli atti di un'indagine penale, anche se riguardanti soggetti diversi dalle parti del processo innanzi ad altro giudice, possono essere liberamente valutati da quest'ultimo, costituendo fonti di prova atipiche (*ex multis*, Corte di cassazione, ordinanza n. 2947/2023).

Ciò detto, la parte attrice ha prodotto i verbali delle S.I.T. (v. doc. 15, allegati nota n. 436586, allegati 5 e sgg.).

Va precisato che il verbale d'esame riguardante il convenuto è quello del 9.11.2013 (v. doc. 15, allegati nota n. 436586, all. 1, fgl. 90-94 del PDF).

Secondo quanto appurato dalla Guardia di Finanza, alcuni degli insegnanti che figurano quali componenti della commissione d'esame nel suddetto verbale non risultano aver lavorato, in quella data, presso l'Istituto in questione, ragione per la quale non potevano farne parte (si tratta di Iadevaia Vincenza, Boccia Giuseppa e Notaro Claudio Roberto).

Dalle audizioni è emerso inoltre che Franzese Rachele, Franzese Marilena, Boccia Giuseppa, Petix Lilia e Del Gaudio Irene (tutti insegnanti che, dal verbale del 9 novembre 2013, risultavano aver fatto parte della commissione esaminatrice), hanno escluso di aver mai

partecipato a commissioni di esame.

L'insieme degli elementi probatori testé indicati, come detto, appare significativo del fatto che le presunte sessioni d'esame, ivi compresa quella riguardante il convenuto, non si siano mai svolte e che, pertanto, i diplomi che sarebbero stati rilasciati sono da considerare inesistenti.

Ciò detto sul piano della oggettiva illiceità della condotta, neppure contestabile è l'elemento psicologico del dolo, non essendo verosimile, alla luce dei fatti sopra descritti, che il convenuto non fosse consapevole che il titolo di studio vantato fosse, appunto, inesistente, così come del fatto di rendere, pertanto, al futuro datore di lavoro dichiarazioni non veritiere in ordine al possesso di detto titolo.

Resta da esaminare l'elemento del danno.

Parzialmente fondato è, al riguardo, l'argomento difensivo, secondo cui le prestazioni lavorative del collaboratore scolastico non hanno bisogno di grande professionalità e, nel caso specifico, sono state svolte dal convenuto in maniera tale da non dare luogo ad alcuna contestazione da parte dell'amministrazione scolastica che se ne è avvalsa.

La Sezione si è più volte pronunciata nel senso della non applicazione, in fattispecie analoghe, della seconda parte dell'art. 2126 c.c., laddove non consente al contratto di lavoro nullo di produrre comunque effetti per il periodo in cui è stato eseguito quando la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (v., tra le tante, sentenza n. 97/2024).

In altra occasione (v. sentenza n. 27/2025), la Sezione ha comunque affermato che la quantificazione del danno erariale prescinde dalla questione della nullità del relativo contratto di lavoro e della spettanza

o meno della retribuzione che seguono lo specifico regime civilistico di cui all'art. 2126 c.c.

Si è ivi affermato che "*la disciplina recata dal codice civile, infatti, mira a regolare, in deroga ai noti principi di diritto comune in tema di inefficacia del contratto invalido, gli effetti giuridici del rapporto di lavoro in concreto svoltosi tra le parti, al fine di evitare che la portata retroattiva della pronuncia di nullità del contratto incida sul diritto del lavoratore alla retribuzione e al versamento dei contributi, in un'ottica di tutela della posizione del contraente debole e senza valutare profili qualitativi o quantitativi dell'attività svolta in base al rapporto di lavoro di fatto.*

Ciò che, invece, rileva in sede giuscontabile, dove – com'è noto - vanno accertate e quantificate le conseguenze economiche negative subite dal datore di lavoro pubblico a causa della condotta illecita dell'agente, è la sussistenza o meno di una effettiva utilità della prestazione espletata dal dipendente privo delle capacità professionali conseguite con un regolare percorso di studio e all'uopo richieste per l'assunzione".

A questo riguardo, si è ricordato che, nella giurisprudenza contabile formatasi in vicende similari, l'affermazione di massima secondo cui le attività lavorative connesse al possesso della professionalità collegata al titolo di studio, in concreto non posseduto, non recano alcuna utilità all'amministrazione ha trovato un (parziale) correttivo in relazione ad attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto, per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche. E quindi, ad esempio, "*nelle attività esecutive e d'ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei*

custodi, degli operai generici e simili. In tali casi l'assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi valutata caso per caso" (Sezione 3^ appello, n. 279/2001).

Tanto premesso, sebbene non possa affermarsi che la semplicità delle mansioni riferite al profilo professionale del collaboratore scolastico debba condurre a riconoscere come del tutto utile la prestazione espletata dal convenuto, deve però ritenersi che una utilità dal lavoro prestato l'amministrazione l'abbia ritratta, nel presupposto, incontestabile, che le mansioni del collaboratore scolastico sono effettivamente di estrema semplicità.

A tal proposito, va osservato che l'assenza di prova di eventuali inadeguatezze o inadempienze imputabili al convenuto nell'esecuzione della prestazione lavorativa, così come, ancor prima, di qualsivoglia contestazione al riguardo fornisce, su base presuntiva, la prova che la prestazione stessa è stata regolarmente eseguita.

Tuttavia, l'assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego pubblico non consente di valutare del tutto utile la prestazione in questione. Dando continuità al proprio orientamento formatosi in vicende analoghe (v. la sentenza n. 27/2025), la Sezione ritiene equo quantificare tale utilità nel 50%.

Poiché l'utilità del lavoro è commisurabile alla retribuzione corrispondente (da considerare, sotto il profilo che qui interessa, al lordo degli oneri fiscali e contributivi), il danno va quantificato conseguentemente nel 50% di detta retribuzione, ovverosia euro

7.895,25, da considerare comprensiva della rivalutazione monetaria.

Alla somma così quantificata andranno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di parte convenuta come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna Carmine Di Donna al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro 7.895,25 (euro settemilaottocentonovantacinque/25), oltre interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.

Condanna Carmine Di Donna al pagamento delle spese di giudizio, che alla data della presente sentenza sono liquidate in euro 77,10 (euro settantasette/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/11/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente